

CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2022, il giorno 09 del mese di febbraio

TRA

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese (di seguito, anche "EPASA-ITACO" o "patronato") codice fiscale 80183710583, con sede legale in Roma, Piazza Mariano Armellini n. 9 a, in persona di Valter Marani, nato a Canale Monterano (RM), il 17.11.1959, codice fiscale MRNVTR59S17B576N in qualità di Direttore Generale,

E

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, per brevità, anche "CNA"), codice fiscale 07987330581, con sede legale in Roma, Piazza Mariano Armellini n. 9 a, in persona di Armando Prunecchi, nato a Borgo San Lorenzo (FI), il 19.10.1959, codice fiscale PRNRND59R19B036W in qualità di Procuratore Speciale

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di patronato EPASA-ITACO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività di cui alla presente convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'articolo 10 della Legge n. 152 del 2001 e sono realizzate in favore di CNA e delle associazioni a essa aderenti;
- l'Istituto di patronato e CNA hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione CNA conferisce all'Istituto di patronato l'incarico di svolgere in favore dei propri associati le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile, relativamente alla elaborazione dei prospetti mensili e annuali con riferimento ai rapporti di lavoro domestico.

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001.

Articolo 2

Modalità di svolgimento della/e attività

CNA si impegna a indirizzare verso gli uffici o la piattaforma digitale di EPASA-ITACO, i propri associati che hanno necessità delle elaborazioni di cui all'art.1

L'Istituto di patronato è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 tramite la propria struttura nazionale e territoriale nel rispetto di quanto previsto dalla legge. Gli indirizzi ed i giorni ed orari di apertura delle sedi territoriali sono rilevabili nel sito www.epasa-itaco.it.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il patronato EPASA-ITACO acquisirà, da ciascun soggetto di cui al primo comma dell'art. 1 della presente Convenzione segnalato dalla CNA, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 193/2008.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti se richiesti da CNA sulle attività svolte.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro.

Il rimborso spese, a copertura parziale dei costi sostenuti dal patronato e a carico del richiedente, è determinato principalmente sulla base del costo orario del personale impiegato e della durata delle attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e calcolo il cui importo è determinato come specificato in dettaglio in allegato 1.

Articolo 4
Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 01.03.2021 ed annualmente rinnovabile tacitamente.

Articolo 5
Responsabilità

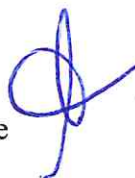
L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6
Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 7
Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.



Articolo 8
Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'Istituto di patronato EPASA-ITACO di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al RGPD (Regolamento Generale sulla protezione dei Dati) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.



Articolo 9
Pubblicazione della convenzione

EPASA-ITACO Cittadini e Imprese pubblica la convenzione nel proprio sito internet, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero del Lavoro 16 settembre 2015 (pubblicato in G.U. n. 265 del 13 novembre 2015).

Articolo 10
Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato EPASA-ITACO e CNA nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11
Registrazione

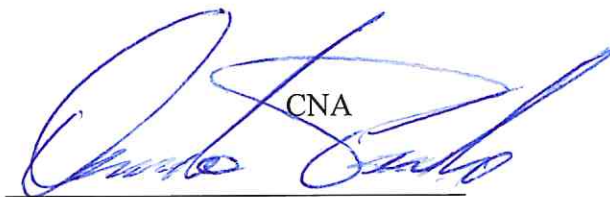
La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Istituto di patronato





Allegato 1

Attività

Elaborazione dei prospetti mensili e annuali con riferimento ai rapporti di lavoro domestico

Descrizione

- 1- L'operatore di patronato, verifica lo status di associato, utilizzando la procedura online del datore di lavoro domestico;
- 2- In caso di esito positivo della verifica al punto 1, sempre utilizzando la procedura online AdCives, consegna al datore di lavoro l'informativa per il trattamento dei dati (inserito nel mandato di patrocinio), consegna la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', unitamente al modello di nomina del patronato EPASA-ITACO a responsabile del trattamento dei dati. Tutti i documenti da sottoscrivere da parte del datore di lavoro in duplice copia (*dopo la sottoscrizione, una copia dovrà essere conservata dal datore di lavoro e una copia dovrà essere restituita al patronato e archiviata nella procedura online del patronato*);
- 3- Dopo aver acquisito la documentazione di cui al punto precedente, inserisce nell'applicativo Sixtema, in un format di autocertificazione che il datore di lavoro sottoscrive, i dati essenziali relativi al rapporto di lavoro, l'apertura della posizione lavorativa (*rilevati dal modulo INPS LD-EM2009 COD. SC50*) e l'inquadramento (*rilevato dalla lettera di assunzione*) forniti dal datore di lavoro;
- 4- Al termine della procedura descritta al punto 3 il datore di lavoro sottoscrive la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assistenza tecnica nella gestione del lavoro domestico nella quale, tra l'altro il datore di lavoro assume anche la responsabilità di comunicare **i dati delle presenze mensili** del lavoratore;
- 5- subito dopo la validazione l'operatore carica (obbligatoriamente) nella procedura online del patronato i seguenti documenti:
 - a. nomina del patronato EPASA-ITACO a responsabile del trattamento dei dati;
 - b. modulo INPS LD-EM2009 COD. SC50;
 - c. autocertificazione/liberatoria firmata dal datore;
 - d. lettera di assunzione.
- 6- una volta terminato il caricamento dei dati e dei documenti, l'operatore attende la validazione da parte del consulente centrale, in assenza della quale è inibito l'inizio del processo di elaborazione dei prospetti paghe;
- 7- mensilmente l'operatore di patronato controlla le presenze mensili comunicate dal datore di lavoro, apporta i necessari aggiornamenti all'interno dell'ambiente segna-ore del software e provvede all'elaborazione del prospetto paga.

Il consulente centrale è di supporto agli operatori di patronato per la gestione di casistiche particolari e sulle procedure di calcolo.
- 8- in base alla scelta fatta dal datore di lavoro in fase di caricamento iniziale dei dati:
 - a. il software invia il prospetto paga direttamente all'assistito;
 - b. l'operatore stampa il prospetto paga e lo consegna all'assistito che dovrà recarsi presso la struttura territoriale.
- 9- l'operatore provvede all'elaborazione annuale della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica.

10- in caso di cessazione del rapporto di lavoro/variazione delle condizioni contrattuali (*es. da non convivente diventa convivente, cambio mansioni, modifica dell'orario settimanale, ecc.*) il datore di lavoro provvederà a comunicare l'evento all'operatore di patronato entro cinque (5) giorni, consegnando il documento comprovante l'avvenuta cessazione/variazione.

In caso di avvenuta variazione del rapporto di lavoro sarà necessario ripetere la presente procedura dal punto 1.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'operatore carica la lettera di cessazione del rapporto nella procedura online del patronato ed eventualmente, predispone i dati utili alla elaborazione del prospetto con le competenze di fine rapporto.

Rimborso spese

Il rimborso spese, a copertura parziale dei costi sostenuti dal patronato a carico del richiedente, è funzione dei seguenti parametri:

- 1) costo del personale impiegato per la durata delle attività di impostazione, acquisizione, imputazione dei dati necessari alla gestione del servizio;
- 2) costo degli strumenti utilizzati per la formazione del personale addetto al servizio
- 3) costo degli strumenti elaborativi utilizzati per la gestione del servizio.

Importo del rimborso	Tempo impiegato	Strumenti formativi	Strumenti elaborativi
Fino a € 30,00	€ 15,00	€ 12,00	€ 3,00
Fino a € 25,00	€ 12,50	€ 10,00	€ 2,50
Fino a € 17,00	€ 8,50	€ 6,80	€ 1,70
Fino a € 11,00	€ 5,50	€ 4,40	€ 1,10

